


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



ORDINANZA N° 95 del 20/6

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°06/2014 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 06 del 28.07.2014 del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Unità Operativa Territoriale di Vittoria, redatto presso gli Uffici del S.I.A.N., dai T.d.P. Dott. Giacomo ALBANI e Dott. Giuseppe GIURDANELLA, relativo all'accertamento effettuato il 21.07.2014, alle ore 11,00, presso l'attività di **Produzione Primaria di Ortaggi in serra** sita in Vittoria, C/da Zafaglione (via Germania ang. Via Parigi s.n.), di cui è titolare il Sig. MARCECA Francesco, nato a Vittoria il 21.7.1951 ed ivi residente in via Roma n.° 330;

Atteso che a carico del Sig. **MARCECA Francesco**, sopra generalizzato, nella qualità di titolare dell'attività di **Produzione Primaria di Ortaggi in serra** è stata accertata la violazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n.° 193/2007, per **avere omissso di comunicare all'Autorità Competente la Registrazione(D.I.A.) prevista per l'esercizio dell'attività di produzione primaria di ortaggi in serra;**


Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.000,00, **pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato notificato il 29.7.2014, nelle mani del Sig. MARCECA Francesco, nella qualità di titolare, che non ha inteso dichiarare nulla, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. MARCECA Francesco, nella qualità sopra descritta, il quale non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione nella misura del 5%, pari ad €. 150,00, in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa noti a questa autorità.



Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689,
VISTA il D.Lgs. 193/2007,
VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)
VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai
sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n. 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e
pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. MARCECA Francesco, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di € 3.150,00
(euro tremilaccentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del
Regolamento Aziendale (pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5 %);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.150,00
Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;
Bolli € 16,00
Per complessivi € 3.216,00 (euro tremiladuecentosedici/00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a
Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul
Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale
di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni
dell'ASP Piazza Igea, n° 1. (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente
le attestazioni di pagamento fino al saldo)
Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della
somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica
dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:
- al Sig. MARCECA Francesco, nato a Vittoria il 21.7.1951 ed ivi residente in via Roma n° 330 in
qualità di titolare dell'attività di *Produzione Primaria di Ortaggi in serra*;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.
Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L.
689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non
interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della
somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni
dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 27 NOV. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

